

Codice A1816B

D.D. 10 novembre 2020, n. 2986

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNME066 (servitù) - Concessione per l'occupazione di sedime demaniale con un attraversamento aereo con tubazione gas tramite ancoraggio al ponte stradale lungo la S.P.190 sul torrente Belbo in comune di Santo Stefano Belbo (CN). Richiedente: Soc. ITALGAS RETI S.p.A.- Torino.



ATTO DD 2986/A1816B/2020

DEL 10/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNME066 (servitù) - Concessione per l'occupazione di sedime demaniale con un attraversamento aereo con tubazione gas tramite ancoraggio al ponte stradale lungo la S.P.190 sul torrente Belbo in comune di Santo Stefano Belbo (CN). Richiedente: Soc. ITALGAS RETI S.p.A.- Torino.

-Vista la domanda di concessione demaniale, prot. n. 20195DEF0092 del 13/07/2020, presentata in data 14/07/2020 (acquisita al prot. n. 34644/A1816B), dalla Soc. ITALGAS RETI S.p.A. con sede legale nel comune di Torino, corso Regina Margherita n. 52, per la realizzazione di un attraversamento aereo con tubazione gas, tramite ancoraggio al ponte stradale lungo la S.P.190, sul torrente Belbo in comune di Santo Stefano Belbo (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

-Vista l'autorizzazione rilasciata alla Soc. Italgas Reti S.p.A. dalla Provincia di Cuneo, Ufficio Reparto Viabilità Provinciale in data 10/09/2020;

-Visto il parere idraulico favorevole (ex R.D. 523/1904) PICN3882/2, rilasciato dall' A.I.P.o. – Ufficio di Alessandria- con nota prot. n. 22035/2020 in data 10/09/2020;

-Considerato che sono state effettuate le pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune di Santo Stefano Belbo, (pubblicazione n.318 dal 27/08/2020 all'11/09/2020), ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

- Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

- Vista la bozza di Disciplinare allegata alla presente determinazione;

- Considerato che occorre autorizzare l'occupazione ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;
- Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- L.R. n. 44/2000 art. 59 ;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 23 del 28/07/2008 art. 17;

determina

- di concedere alla Soc. ITALGAS RETI S.p.A. con sede legale nel comune di Torino, corso Regina Margherita n. 52, la concessione demaniale per l'occupazione di sedime demaniale con un attraversamento aereo con tubazione gas, tramite ancoraggio al ponte stradale lungo la S.P.190, sul torrente Belbo in comune di Santo Stefano Belbo (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritta nella bozza di Disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;
- di accordare la concessione a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2039**;
- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 188,00 (centoottantotto/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- di dare atto che l'importo di Euro 47,00 (quarantasette/00) a titolo di canone anno 2020 (nella misura di 3/12 di € 188,00) sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;
- di dare atto che, l'importo di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) a titolo di costituzione cauzione

infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2020 e impegnato sul capitolo 442030/2020;
- di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema di Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù)

CNME066

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento aereo con tubazione gas, tramite ancoraggio al ponte stradale lungo la SP190, sul torrente Belbo in comune di Santo Stefano Belbo (CN), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: **Soc. ITALGAS RETI S.p.A.** con sede nel Comune di Torino, Corso Regina Margherita n. 52 -C.F. 00489490011/P.IVA 10538260968- nella persona dell'Ing. Giuseppe Sanna, nato a Sassari il 30/06/1984, in qualità di Responsabile Investimenti Polo Piemonte-Aosta della Soc. Italgas Reti S.p.A..

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento aereo con tubazione gas, tramite ancoraggio al ponte stradale lungo la SP190, sul torrente Belbo in comune di Santo Stefano Belbo (CN), come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata

con riferimento, ai soli fini idraulici, al parere idraulico dell'Aipo – Ufficio di Alessandria, (ex R.D. 523/1904) PICN3882/2, nota prot. n. 22035/2020 del 10/09/2020 e allegato al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale al quale il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi nonchè all'osservanza delle condizioni di cui all'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Cuneo, Ufficio Reparto Viabilità Provinciale in data 10/09/2020.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni diciannove** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2039**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi

dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 188,00 (centottantotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo pari ad **Euro 376,00 (trecentosettantasei/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti

dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede in comune di Torino, Corso Regina Margherita n. 52.

Il presente atto vincola fin d’ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l’Amministrazione regionale solo dopo l’esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l’Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)